

## DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Prot. / GR4122

Roma,

A: Comune di Fondi

PEC: comune.fondi@pecaziendale.it

p.c.

Agenzia regionale del Turismo Area Programmazione turistica e interventi per le imprese GR1414

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008 n. 18 relativamente ai campeggi.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 982254 del 29-11-2021 il Comune di Fondi ha richiesto un parere in merito alla interpretazione dell'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale n. 18/2008 recante "Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta", che attua alcune delle disposizioni di cui alla L. R. n. 13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14).

La richiesta di parere prende le mosse, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 2 comma 2 e 6 del Regolamento regionale n. 18/2008, secondo cui il numero delle unità abitative mobili (case mobili) installate dal gestore del campeggio per i turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento non può eccedere il 40 per cento della superficie totale della struttura.

In particolare, l'art. 2 comma 2 del Regolamento citato dispone che: "2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. I 3/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie complessiva della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie totale della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.".

L'amministrazione comunale ha interesse a chiarire nello specifico se la percentuale del 40 percento di cui all'art. 2 comma 2 sopra citato debba applicarsi all'intera superficie del campeggio, comprensiva pertanto anche delle aree a servizio e di quelle a standard oltre che a quelle relative alla ricettività, o se debba intendersi limitata alle sole aree di ricettività (aree di piazzole).

Secondo il Comune la questione non sarebbe priva di rilevanza in quanto nell' ipotesi in cui la percentuale si riferisse a tutte le aree, anche diverse da quelle ricettive, si ridurrebbero sensibilmente le aree per le unità abitative mobili proprie degli utenti fruitori del campeggio a vantaggio delle case mobili installate dai gestori dei campeggi per i turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Tale fattore, secondo il Comune, potrebbe incidere sulle caratteristiche e quindi sulla classificazione generale delle strutture e sugli standard prescritti.

 $affari\_generali\_territorio@regione.lazio.legalmail.it$ 



Posto quanto sopra, si rileva che con l'art. 2 del Regolamento regionale n. 27/2014, pubblicato sul BUR Lazio 27 novembre 2014 n. 95, sono state apportate modifiche all'art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento regionale n. 18/2008 introducendo le seguenti parole: "dopo le parole ", in riferimento alla superficie" sono inserite le seguenti: "complessiva" e dopo le parole: "purché non eccedente il 40 per cento della superficie" è inserita la seguente: "totale";"

Il riferimento alla superficie **totale** della struttura (oltre che alla superficie complessiva), oggetto della richiesta di interpretazione da parte del Comune, in rapporto al limite percentuale già indicato originariamente nel testo, risulta quindi essere il risultato di apposita modifica dell'art. 2 del Regolamento n. 18/2008 introdotta dal Regolamento n. 27/2014 in relazione sia ai campeggi (comma 2) che ai villaggi turistici (comma 3).

Con Circolare esplicativa dell'Agenzia Regionale del Turismo, prot. n. 663924 del 28/11/2014, (indirizzata agli uffici SUAP dei Comuni del Lazio oltre che alle Province- All. I), viene rappresentato che l'art. 2, con le parole "complessiva" e "totale", considera "la superficie della struttura nella sua totalità e non solo per la parte ricettiva, costituita da piazzole, bungalow, case mobili, ecc.".

Trattandosi di disciplina afferente precipuamente alla materia turistico-ricettiva, la Scrivente Direzione, con nota prot. reg. n. 0157783 del 16/02/2022, dopo aver rappresentato quanto sopra, ha richiesto all'Agenzia del Turismo di voler fornire un contributo in merito alla tematica in questione.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 0170934 del 21/02/2022, l'Agenzia regionale del Turismo ha rappresentato che, pur non trattandosi di interpretazione autentica che richiederebbe l'intervento della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, l'interpretazione fornita possa essere ritenuta idonea e che quindi il requisito relativo alla percentuale del 40% di cui al suddetto art. 2 comma 2, debba applicarsi alla superficie complessiva del campeggio, comprensiva pertanto delle aree a servizio e di quelle a standard oltre che a quelle relative alla ricettività.

Quanto sopra, secondo l'Agenzia regionale del Turismo, si pone in linea con la Circolare esplicativa prot. 663924 del 28/11/2014 che fornisce la seguente interpretazione: "L'art. 2 (Modifiche all'art. 2 del r.r.24 ottobre 2008, n. 18), con l'introduzione delle parole "complessiva" e "totale", sia al comma a) che al comma b) dell'originario art. 2 del r.r.18/2008, considera la superficie della struttura nella sua totalità e non solo per la parte ricettiva, costituita da piazzole, bungalow, case mobili, ecc.".

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE REGIONALE

GIAN MARCO MARCELLI (firmata digitalmente)

MANUELA MANETTI (firmata digitalmente)